



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2021

Un opuscolo per i disoccupati

Indennità per insolvenza

INFO-SERVICE

**Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)**

OSSERVAZIONI

Il presente opuscolo offre ai lavoratori una panoramica dei loro diritti e doveri e indica le procedure da seguire in caso di insolvenza del datore di lavoro.

L'Info-Service si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02). L'opuscolo fornisce unicamente informazioni di carattere generale: per la valutazione di singoli casi fa fede il testo di legge.

Maggiori informazioni e tutte le pubblicazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione, sono disponibili sul sito Internet www.lavoro.swiss.

Le cifre indicate possono subire modifiche. È possibile ottenere informazioni sugli importi in vigore rivolgendosi alla cassa pubblica di disoccupazione del proprio Cantone.

ABBREVIAZIONI

AELS	Associazione europea di libero scambio
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
FUSC	Foglio ufficiale svizzero di commercio
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SA	Società anonima
Sagl	Società a garanzia limitata
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

INDICE

LE TAPPE PRINCIPALI IN BREVE

A	Far valere il credito salariale presso il datore di lavoro	6
B	Far valere i crediti presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti	6
C	Presentare una domanda d'indennità per insolvenza	6
D	Presentare una domanda d'indennità di disoccupazione	6

9 domande sull'indennità per insolvenza

1	Qual è lo scopo dell'indennità per insolvenza?	7
2	Quando si ha diritto all'indennità per insolvenza?	7
3	Quando non si ha diritto all'indennità per insolvenza?	7-8
4	Cosa copre l'indennità per insolvenza?	8
5	Cosa non copre l'indennità per insolvenza?	8
6	Come si deve procedere per far valere il proprio diritto all'indennità per insolvenza?	9
7	Quali termini si devono rispettare?	9
8	Come è pagata l'indennità per insolvenza?	10
9	Quali sono gli obblighi del lavoratore?	10
	Info-Service e opuscoli, sito Internet	11

LE TAPPE PRINCIPALI IN BREVE

A FAR VALERE IL CREDITO SALARIALE PRESSO IL DATORE DI LAVORO

Ancor prima della cessazione dei rapporti di lavoro, rivolgersi al datore di lavoro per ottenere i salari non pagati (sollecito scritto possibilmente per via raccomandata, ecc.).

B FAR VALERE I CREDITI PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI

Nel caso in cui la misura indicata al punto A non dia risultati, far valere tutti i crediti nei confronti dell'ex datore di lavoro presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti (in genere, l'ufficio di esecuzione e fallimenti del luogo della sede commerciale dell'azienda).

C PRESENTARE UNA DOMANDA D'INDENNITÀ PER INSOLVENZA

Presentare, entro 60 giorni dall'evento che occasiona l'insolvenza, alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone nel quale è stata aperta la procedura d'esecuzione o di fallimento contro il datore di lavoro il modulo "Domanda d'indennità per insolvenza" (modulo n. 716.701) debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti.

D PRESENTARE UNA DOMANDA D'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

I lavoratori che risiedono in Svizzera e si ritrovano disoccupati devono richiedere l'indennità di disoccupazione annunciandosi personalmente quanto prima all'URC. Sul sito www.lavoro.swiss è possibile trovare l'indirizzo dell'URC competente in base al proprio domicilio.

In seguito, devono inoltrare la domanda d'indennità di disoccupazione alla cassa di disoccupazione (pubblica o privata) scelta (si veda l'opuscolo Info-Service "Disoccupazione", n. 716.200).

Le persone residenti all'estero che hanno lavorato in Svizzera (frontalieri) percepiscono di norma le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza secondo le disposizioni in vigore per tale Stato.

9 DOMANDE SULL'INDENNITÀ PER INSOLVENZA

Qual è lo scopo dell'indennità per insolvenza?

1

L'indennità per insolvenza è un'assicurazione per la perdita di salario in caso di insolvenza del datore di lavoro. Essa protegge i crediti salariali del lavoratore per evitare che questi incorra in gravi difficoltà in seguito alle perdite di salario subite.

Contrariamente all'indennità di disoccupazione, che copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego, l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro per una prestazione lavorativa effettivamente fornita. La distinzione tra indennità per insolvenza e indennità di disoccupazione dipende del fatto di essere o meno disponibile al collocamento nel periodo per il quale viene chiesta l'indennizzazione. Per quanto concerne l'indennità di disoccupazione si veda l'Info-Service "Disoccupazione" n. 716.200.

Quando si ha diritto all'indennità per insolvenza?

2

I lavoratori al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà in Svizzera a una procedura d'esecuzione forzata o che occupa lavoratori in Svizzera hanno diritto all'indennità per insolvenza se:

- il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali nei suoi confronti;
- il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese;
- hanno presentato contro il datore di lavoro una domanda di pignoramento per crediti salariali;
- è stata concessa la moratoria concordataria (sia essa provvisoria o definitiva) oppure la dilazione del fallimento.

Hanno diritto all'indennità per insolvenza anche i frontalieri che lavorano in Svizzera.

Quando non si ha diritto all'indennità per insolvenza?

3

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che svolgono una funzione analoga a quella di un datore di lavoro, ovvero le persone che in qualità di socio, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell'azienda (ad es. membro del consiglio d'amministrazione di una SA, socio di una Sagl, ecc.) prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole.

Il coniuge o il partner registrato di tali lavoratori, se occupato nell'azienda, è parimenti escluso dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità per insolvenza.

Cosa copre l'indennità per insolvenza?

4

L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali per il lavoro prestato prima dell'insorgere del corrispondente caso di insolvenza (si veda la domanda precedente).

Eventuali crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento vengono coperti dall'indennità per insolvenza se il lavoratore ha continuato a lavorare in buona fede dopo la dichiarazione di fallimento.

Per lo stesso rapporto di lavoro sono coperti i crediti salariali di 4 mesi al massimo, pure quando il lavoratore ha prestato la sua opera in buona fede dopo l'insorgere dell'evento che dà luogo al versamento dell'indennità per insolvenza. Anche se dovessero sommarsi più casi di insolvenza per lo stesso datore di lavoro (ad esempio moratoria concordataria seguita da una dichiarazione di fallimento) vengono coperti al massimo 4 mesi di salario.

La 13a mensilità o le gratifiche, le indennità per vacanze o giorni festivi, nonché altri assegni (indennità particolari per ore supplementari, lavoro a turni, notturno o domenicale, ecc.) vengono computati proporzionalmente purché il lavoratore vi abbia diritto.

L'ammontare dell'indennità per insolvenza non può tuttavia superare mensilmente il guadagno massimo assicurato. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione.

Cosa non copre l'indennità per insolvenza?

5

Non sono coperti in particolare:

- i crediti non ammessi nell'ambito della procedura d'esecuzione forzata;
- gli assegni per i figli o per la loro formazione (gli assegni possono essere richiesti presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari dell'ultimo datore di lavoro);
- gli altri supplementi salariali versati a titolo di spese e quindi non soggetti a contribuzione ai sensi della legge sull'AVS (ad es. le spese di viaggio);
- le pretese di risarcimento dei danni (ad es. in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro).

Chi percepisce un'indennità in sostituzione del salario (indennità giornaliera) in seguito a un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio non ha diritto all'indennità per insolvenza. Può essere indennizzato soltanto un'eventuale differenza tra questa indennità sostitutiva e il salario normalmente dovuto.

Come si deve procedere per far valere il proprio diritto all'indennità per insolvenza?

6

Per esercitare il proprio diritto si deve agire entro i termini prescritti (cfr. domanda seguente), ossia:

- far valere tutti i crediti nei confronti dell'ex datore di lavoro presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti (in genere, quello del luogo della sede commerciale dell'azienda);
- presentare una domanda d'indennità per insolvenza alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone nel quale è stata aperta la procedura d'esecuzione o di fallimento contro il datore di lavoro (unica cassa competente prevista dalla legge), ossia inoltrare il modulo "Domanda d'indennità per insolvenza" debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti (modulo n. 716.701).

Quali termini si devono rispettare?

7

Il termine per la notifica dei crediti presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) o nel Foglio ufficiale cantonale. Può anche essere chiesto direttamente al competente ufficio di esecuzione e fallimenti.

La domanda d'indennità alla cassa pubblica di disoccupazione competente nel luogo in cui si trova l'ufficio di esecuzione e fallimenti deve essere presentata al più tardi entro 60 giorni dopo:

- la pubblicazione del fallimento nel FUSC;
- la pubblicazione della moratoria concordataria provvisoria o definitiva nel FUSC, rispettivamente della conoscenza o della possibilità di venire a conoscenza della moratoria concordataria nel caso non fosse pubblicata;
- la pubblicazione della dilazione giudiziaria del fallimento nel FUSC;
- l'esecuzione del pignoramento, rispettivamente il giorno successivo alla notifica dell'atto di pignoramento;
- aver preso atto che il termine per il versamento dell'anticipazione delle spese (art. 169 cpv. 2 LEF) è trascorso infruttuoso dopo la domanda di fallimento.

Attenzione: scaduti questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.

Come è pagata l'indennità per insolvenza?

L'indennità per insolvenza viene versata nel modo seguente:

8

- un acconto pari al 70 % dell'importo lordo dell'indennità (60 % per le persone soggette all'imposta alla fonte);
- il saldo risultante dal conteggio finale (dopo deduzione dei contributi legali o dei premi versati alle assicurazioni sociali).

Quali sono gli obblighi del lavoratore?

9

Il lavoratore ha l'obbligo di ridurre il danno nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione, di modo da non perdere il diritto all'indennità per insolvenza. Per esigere i salari dovuti dal proprio datore di lavoro, durante il rapporto di lavoro deve presentare come minimo un sollecito scritto – possibilmente per raccomandata – e, alla fine del rapporto di lavoro, avviare immediatamente una procedura d'esecuzione.

Inoltre, fino a quando la cassa pubblica di disoccupazione non comunicherà al lavoratore di averlo surrogato nella procedura, esso è tenuto, nell'ambito della procedura di fallimento o d'esecuzione, a prendere tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (ad es. presentare i suoi crediti salariali nel fallimento). In seguito, è tenuto ad assistere la cassa nella difesa del suo diritto.

Con il pagamento dell'indennità per insolvenza, il credito del lavoratore è trasferito alla cassa pubblica di disoccupazione (surrogazione). Quest'ultima subentra nella procedura facendo valere presso il datore di lavoro l'indennità per insolvenza e i contributi alle assicurazioni sociali da essa pagati. Se il lavoratore ha già ottenuto un attestato di carenza di beni, quest'ultimo deve essere ceduto alla cassa pubblica di disoccupazione.

L'indennità per insolvenza versata deve essere restituita, totalmente o parzialmente, alla cassa pubblica di disoccupazione se:

- il credito salariale è respinto nell'ambito della procedura d'esecuzione forzata;
- il credito non è o non è interamente coperto a causa di un errore o di una negligenza grave del lavoratore;
- il datore di lavoro ha successivamente onorato interamente o parzialmente il suo debito.

Info-Service

- Disoccupazione, un opuscolo per i disoccupati (n. 716.200)
- Previdenza professionale delle persone disoccupate (n. 716.201)
- Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero (Stato membro dell'UE o dell'AELS) (n. 716.204)
- Provedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento (n. 716.800)

Sito Internet

- www.lavoro.swiss

Info-Service
Pubblicato dalla
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.700 i 07.2021 10'000